

# Ordinanza sulla messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden

del 2 aprile 1998 (Stato 28 dicembre 2000)

---

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia  
e delle comunicazioni,*

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 1975<sup>1</sup>  
sulla navigazione interna,  
visti gli articoli 2 e 7 della Convenzione del 10 maggio 1879<sup>2</sup> tra la Svizzera e il  
Granducato di Baden relativamente alla navigazione sul Reno da Neuhausen fin  
sotto a Basilea,

*ordina:*

## **Art. 1** Campo d'applicazione

La presente ordinanza e il relativo allegato sono applicabili alla navigazione all'interno del territorio svizzero sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e il ponte stradale di Rheinfelden.

## **Art. 2** Regolamenti applicabili

<sup>1</sup> Sulla sezione del Reno definita all'articolo 1 sono applicabili nel tenore in vigore:

- a. la parte prima, l'articolo 12.01 della parte seconda, la parte terza e gli allegati 1, 3, 6, 7, 8 e 10 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993<sup>3</sup>;
- b. il regolamento del 18 maggio 1994<sup>4</sup> per l'ispezione dei battelli del Reno;
- c. il regolamento del 15 febbraio 1994<sup>5</sup> per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR);
- d.<sup>6</sup> il regolamento del 4 marzo 1999<sup>7</sup> concernente il rilascio delle patenti radar;
- e. le prescrizioni del 31 maggio 1990<sup>8</sup> concernenti il colore e l'intensità luminosa dei fuochi di bordo come anche l'ammissione di fanali di segnalazione per la navigazione sul Reno;

RU **1998** 1650

1 RS **747.201**

2 RS **0.747.224.32**

3 RS **747.224.111**

4 RS **747.224.131**

5 RS **747.224.141**

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 4 marzo 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1570).

7 RS **747.224.123**

8 RS **747.224.112**

- f. le prescrizioni del 19 maggio 1989<sup>9</sup> concernenti i requisiti minimi e le modalità di prova degli impianti radar per la navigazione sul Reno;
- g. le prescrizioni del 19 maggio 1989<sup>10</sup> concernenti i requisiti minimi e le modalità di prova degli indicatori di velocità di virata per la navigazione sul Reno;
- h. le prescrizioni temporanee emanate in base ai regolamenti menzionati alle lettere a-c<sup>11</sup>;
- i. l'ordinanza del 28 novembre 1985<sup>12</sup> concernente l'attribuzione del timbro o della menzione trilingui ai barcaioli renani;
- k. le prescrizioni del 19 maggio 1989<sup>13</sup> concernenti l'installazione e il controllo del funzionamento degli impianti radar e degli indicatori di velocità di virata per la navigazione sul Reno.

<sup>2</sup> Le prescrizioni dell'allegato che fa parte della presente ordinanza che divergono dalle regole contenute nei regolamenti e nelle prescrizioni citati al capoverso 1 prevalgono su quest'ultime.

### **Art. 3** Imbarcazioni minute

<sup>1</sup> Le questioni riguardanti le imbarcazioni minute sono di competenza dei Cantoni quando le stesse non siano regolate dagli atti menzionati nell'articolo 2 o nell'allegato alla presente ordinanza.

<sup>2</sup> Per navigazione con imbarcazioni minute si intende la navigazione con le imbarcazioni di cui al paragrafo 1.01 lettera m del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993<sup>14</sup>.

<sup>3</sup> Le prescrizioni della presente ordinanza che divergono da quelle dell'ordinanza dell'8 novembre 1978<sup>15</sup> sulla navigazione nelle acque svizzere prevalgono su quest'ultima.

### **Art. 4** Traghetto

<sup>1</sup> L'esercizio di traghetti è soggetto ad autorizzazione.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è rilasciata previa consultazione delle autorità tedesche dalle autorità cantonali competenti del luogo, se le condizioni necessarie sono soddisfatte.

<sup>9</sup> RS 747.224.114.1

<sup>10</sup> RS 747.224.114.2

<sup>11</sup> RS 747.224.111.2; 747.224.131.2; 747.224.141.2

<sup>12</sup> RS 747.224.151

<sup>13</sup> RS 747.224.114.3

<sup>14</sup> RS 747.224.111

<sup>15</sup> RS 747.201.1

**Art. 5** Navi delle autorità

Le navi delle autorità non soggiacciono alle disposizioni degli atti menzionati all'articolo 2 né a quelle dell'allegato alla presente ordinanza, qualora ciò sia necessario all'espletamento di compiti amministrativi.

**Art. 6** Riconoscimento di autorizzazioni

<sup>1</sup> Se non disposto altrimenti

1. i certificati d'ispezione, i permessi, gli attestati e le altre autorizzazioni che sono stati rilasciati per il Reno a valle del ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea in conformità delle prescrizioni enunciate all'articolo 2 nonché
2. le licenze di navigazione di cui all'articolo 13 della legge federale del 3 ottobre 1975<sup>16</sup> sulla navigazione interna e le ammissioni di cui all'articolo 14.01 dell'ordinanza del 13 gennaio 1976<sup>17</sup> della Commissione internazionale della navigazione per la navigazione sul Lago di Costanza

rilasciati dalle autorità competenti sono riconosciuti anche sulla sezione del Reno alla quale si applica la presente ordinanza.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 non è applicabile alle autorizzazioni per viaggi unici.

**Art. 7** Autorità competenti

<sup>1</sup> I Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia sono incaricati, ciascuno per il proprio territorio, dell'esecuzione della presente ordinanza, fatta riserva per le disposizioni che seguono. Essi designano le autorità competenti.

<sup>2</sup> Per l'esecuzione del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993<sup>18</sup> è prescritto in particolare:

- a. le prescrizioni di portata generale emanate dalle autorità cantonali nell'ambito dell'articolo 1.22 numeri 1 e 2 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993 devono essere pubblicate e comunicate all'Ufficio federale dell'economia delle acque;
- b. è salva la facoltà dell'Ufficio federale dell'economia delle acque di emanare prescrizioni temporanee adottate in conformità dell'articolo 1.22 numero 3 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993.

<sup>3</sup> Per l'esecuzione del regolamento per l'ispezione dei battelli del Reno del 18 maggio 1994<sup>19</sup> è prescritto in particolare che:

l'autorità competente di cui all'articolo 2.01 del regolamento del 18 maggio 1994 per l'ispezione dei battelli del Reno è la commissione d'ispezione di Basilea (Schiff-suntersuchungskommission Basel).

<sup>16</sup> RS 747.201

<sup>17</sup> RS 747.223.1

<sup>18</sup> RS 747.224.111

<sup>19</sup> RS 747.224.131

<sup>4</sup> Per l'esecuzione del regolamento del 15 febbraio 1994<sup>20</sup> per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR) è prescritto in particolare che:

- a. autorità competenti ai sensi dei seguenti articoli e numeri marginali del regolamento del 15 febbraio 1994 per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR) sono:

1. L'Ufficio federale dell'economia delle acque per l'articolo 3

2. La Direzione per la navigazione sul Reno di Basilea per:

marg. 10 308	marg. 210 284
10 315 (2), (4) e (5)	210 307 (1) e (3)
10 407	210 308
10 409	210 315 (2), (4) e (5)
10 416	210 317 (2), (4), (5) e (6)
10 504 (2), (3) e (4)	210 318 (2), (4), (5) e (6)
11 407	210 407
11 408	210 409
11 414 (7)	210 415 (2)
11 505	210 424
51 111	210 504 (2), (3) e (4)
52 407	
52 408 (1)	
52 505	

3. La Commissione d'ispezione di Basilea per:

marg. 10 251	marg. 210 206
10 280 (1) e (2)	210 251
10 282 (3), (7) e (8)	210 280 (1), (2) e (3)
10 283 (1)	210 282 (3), (7) e (8)
11 501 (2)	210 283 (1)
120 294 (4)	311 250 (2)
	321 250 (2)

4. L'Ispettorato federale degli impianti elettrici a corrente forte per:

marg. 10 014	marg. 210 014
--------------	---------------

5. La Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari dell'Ufficio federale dell'energia per:

marg. 71 002 (2) e (3)	marg. 71 414 (1), (2) e (3)
71 112	71 415 (2)
71 381 (2) e (3)	71 418
71 403 (2) e (3)	71 429 (2)

6. L'Ispettorato federale delle materie pericolose per:

marg. 311 223 (1)	marg. 331 212 (6)
321 212 (6)	331 221 (9) e (10)
321 221 (9) e (10)	331 223 (5)

- b. I risultati degli esami effettuati dalle autorità competenti devono essere comunicati alla Commissione d'ispezione di Basilea.

<sup>20</sup> RS 747.224.141

- c. Per le attività delle autorità competenti, sono applicate per analogia le tariffe che le concernono.

<sup>5</sup> Per l'esecuzione dell'ordinanza del 28 novembre 1985<sup>21</sup> concernente l'attribuzione del timbro o della menzione trilingui ai barcaioli renani è prescritto in particolare che:

l'autorità competente di cui all'articolo 5 è il Polizei - und Militärdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kontrollbüro, Pass-Abteilung, Fremdenpolizei, 4001 Basilea.

#### **Art. 8** Ostacoli alla navigazione

Le autorità cantonali possono far rimuovere a spese dei proprietari o delle persone responsabili gli ostacoli causati dalla navigazione quando questi non lo facciano entro un termine ragionevole che è stato loro impartito. In caso di pericolo imminente, le autorità possono rinunciare a impartire detto termine.

#### **Art. 9** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 1° aprile 1976<sup>22</sup> sulla messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden è abrogata.

#### **Art. 10** Entrata in vigore

La presente ordinanza e il relativo allegato entrano in vigore il 1° luglio 1998.

<sup>21</sup> RS 747.224.151

<sup>22</sup> [RU 1976 976, 1984 1477, 1986 863, 1989 2033, 1990 1975, 1994 1775]

*Allegato<sup>23</sup>***Sezione 1:****Prescrizioni particolari per la sezione del Reno compresa fra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e il ponte stradale di Rheinfelden****Art. 1** Norme di rotta

<sup>1</sup> Le dimensioni delle navi, dei convogli spinti e delle navi accoppiate non devono superare i 110 m di lunghezza e gli 11,45 m di larghezza tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e il ponte stradale di Rheinfelden. Il pescaggio massimo autorizzato delle navi è di 3,20 m.

<sup>2</sup> Fissando le condizioni dettate dalle circostanze, l'autorità competente può ammettere dimensioni e pescaggi più grandi.

**Art. 2** Urto d'onda

<sup>1</sup> Sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e il ponte-strada di Rheinfelden le navi, ad eccezione delle imbarcazioni minute sprovviste di mezzi di propulsione meccanica devono, senza pregiudizio dell'articolo 6.20 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993<sup>24</sup>, navigare il più possibile al centro della corrente per non danneggiare le rive e per evitare gli effetti nocivi dei risucchi e delle onde.

<sup>2</sup> Le imbarcazioni minute con mezzi propri di propulsione meccanica devono adattare la loro velocità soprattutto quando accostano e salpano, affinché nessuno venga disturbato o ostacolato e non subisca alcun pericolo o danno.

**Art. 3** Limitazione della navigazione in tempo di piena

<sup>1</sup> La navigazione delle imbarcazioni grandi e minute è vietata sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e l'avamposto a valle della conca di Birsfelden quando il livello dell'acqua raggiunge o supera i 4.30 m al limnimetro di Rheinfelden.

<sup>2</sup> La navigazione delle imbarcazioni minute è vietata sulla sezione del Reno compresa tra l'avamposto a monte della conca di Birsfelden e il ponte stradale di Rheinfelden quando il livello dell'acqua raggiunge o supera i 4.30 m al limnimetro di Rheinfelden; la navigazione delle grandi imbarcazioni è vietata quando il livello dell'acqua raggiunge o supera i 4.50 m al limnimetro di Rheinfelden.

<sup>3</sup> L'autorità competente può concedere deroghe per l'area portuale e i luoghi di trasbordo.

<sup>23</sup> Aggiornato giusta il n. I dell'O del DATEC del 21 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3008).

<sup>24</sup> RS 747.224.111

**Art. 4** Sport nautici

<sup>1</sup> Sono vietati lo sci nautico, il surf, le moto d'acqua (natanti designati come Personal Water Craft quali lo «scooter d'acqua», il «bob d'acqua», la «jetbike» o lo «jetski» e simili), il traino di mezzi rimorchiati (ad es. «banana boats»), il rimorchio di aquiloni, paracaduti ascensionali e simili nonché l'impiego di mezzi rimorchiati senza persone a bordo.

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1, l'autorità competente può autorizzare la pratica dello sci nautico su sezioni appositamente segnalate e alla velocità massima di 40 km/h. La segnalazione avviene mediante le tavole E 17 di cui all'allegato 7 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993<sup>25</sup>.

<sup>3</sup> La pratica dello sci nautico sulle sezioni di cui al capoverso 2 è autorizzata solo:

1. nel periodo compreso tra il sorgere e il calar del sole, a meno che non siano indicati determinati orari su cartelli supplementari aggiunti alle tavole E 17 dell'allegato 7 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993 e
2. se la visibilità è superiore ai 1000 m.

<sup>4</sup> Il conduttore dell'imbarcazione e lo sciatore nautico devono evitare che il loro passaggio o le onde e i risucchi da essi provocati:

1. ostacolano la navigazione, mettano in pericolo le altre imbarcazioni e i bagnanti o che i disturbi arrecati siano maggiori di quanto determinato dalle circostanze e
2. danneggino altre imbarcazioni, la riva, le installazioni e le opere situate sulla via navigabile, gli impianti galleggianti o fissi, gli impianti di segnalamento o la vegetazione riparia.

I conduttori delle imbarcazioni devono ridurre adeguatamente la velocità dei loro mezzi e mantenere al loro passaggio una distanza sufficiente di 10 m al minimo.

Gli sciatori nautici devono mantenersi entro i limiti della scia lasciata dal natante rimorchiatore nel passare davanti ad altre imbarcazioni, galleggianti o bagnanti.

<sup>5</sup> Il conduttore del natante rimorchiante può trainare uno sciatore nautico solo se a bordo del natante si trova una persona idonea incaricata di sorvegliare lo sciatore nautico. Questa persona assiste il conduttore e sorveglia lo sciatore nautico e il percorso che egli deve seguire.

**Art. 5** Regolamento di polizia

Un esemplare aggiornato della presente ordinanza deve trovarsi a bordo di ogni nave, ad eccezione delle imbarcazioni minute e delle chiatte a spinta.

**Sezione 2:  
Norme di rotta speciali per la sezione del Reno  
compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea  
e l'avamposto a valle della conca di Birsfelden**

**Art. 6** Navi rimorchianti

<sup>1</sup> Per poter effettuare operazioni di rimorchio, le navi munite di un mezzo di propulsione meccanica devono essere equipaggiate di ganci o di un verricello di rimorchio.

<sup>2</sup> Per rimorchiare in direzione discendente possono essere impiegati soltanto i rimorchiatori e i rimorchiatori a spinta autorizzati; è ammessa una sola unità rimorchiata.

<sup>3</sup> Se il livello dell'acqua raggiunge o supera i 3,50 m al limnimetro di Rheinfelden, i convogli rimorchiati in direzione ascendente possono comprendere 3 unità al massimo.

**Art. 7** Formazione di navi affiancate

<sup>1</sup> È vietato far rotta in formazione di navi affiancate.

<sup>2</sup> L'autorità competente può, in casi particolari, concedere deroghe.

**Art. 8** Sorpasso

<sup>1</sup> Eccezion fatta per le imbarcazioni minute, è vietato il sorpasso.

<sup>2</sup> Le imbarcazioni minute, i battelli per passeggeri che navigano in direzione ascendente, i rimorchiatori portuali senza unità rimorchiate e le navi delle autorità possono effettuare sorpassi a condizione che la sicurezza del traffico non ne risulti compromessa.

**Art. 9** Velocità minima

Per le navi munite di un mezzo di propulsione meccanica e per i convogli rimorchiati o spinti, la velocità minima è di 4 km/h rispetto alla riva in direzione ascendente, senza pregiudizio dell'articolo 6.20 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993<sup>26</sup>.

**Art. 10** Rimorchio di rinforzo sulla sezione compresa tra i ponti  
«Mittlere Rheinbrücke» e «Wettsteinbrücke» a Basilea

<sup>1</sup> Se il livello dell'acqua raggiunge o supera i 3,50 m al limnimetro di Rheinfelden, le motonavi e le motocisterne nonché i convogli rimorchiati o spinti *a un solo motore* possono navigare sulla sezione del Reno compresa tra i ponti «Mittlere Rheinbrücke» e «Wettsteinbrücke» a Basilea in linea di massima solo con un rimorchio di rinforzo.

<sup>2</sup> Sono dispensati dal rimorchio di rinforzo le motonavi e motocisterne a un solo motore nonché i convogli spinti, a condizione che essi abbiano a disposizione una

<sup>26</sup> RS 747.224.111



potenza motrice di 1,47 kW per tonnellata di carico. Tali navi, anche quelle che non sono cariche, possono anche essere autorizzate a servire da rimorchiatori di rinforzo.

#### **Art. 11** Restrizioni alla navigazione

<sup>1</sup> La navigazione in direzione ascendente è permessa soltanto tra le ore 5 e le ore 22.

<sup>2</sup> La navigazione in direzione discendente è permessa soltanto tra le ore 5 e le ore 22 alle navi, ai convogli spinti e alle navi accoppiate la cui lunghezza massima è di 110 m, se il livello dell'acqua al limnimetro di Rheinfelden non supera i 3,00 m. L'autorità competente può concedere deroghe.

<sup>3</sup> Se il livello dell'acqua al limnimetro di Rheinfelden supera i 3,00 m, la navigazione in direzione discendente è permessa solo mezz'ora prima del sorgere fino a mezz'ora dopo il calar del sole.

<sup>4</sup> In casi eccezionali e di bisogno accertato, l'autorità competente può concedere deroghe alle restrizioni alla navigazione di cui ai capoversi 1-3.

<sup>5</sup> Le restrizioni alla navigazione di cui ai capoversi 1-3 non si applicano alle navi che effettuano escursioni giornaliere e alle imbarcazioni minute.

### **Sezione 3: Prescrizioni particolari per gli impianti di navigazione nelle conche di Birsfelden e di Augst**

#### **Art. 12** Regole di navigazione negli avamposti delle conche

<sup>1</sup> È vietato entrare e uscire contemporaneamente dagli avamposti delle conche (ad Augst si tratta della via d'acqua compresa tra l'imbocco dell'Ergolz e la porta a monte della conca nonché della via d'acqua compresa tra il canale di fuga dalla porta a valle della conca fino al suo imbocco).

<sup>2</sup> Le navi che escono dagli avamposti delle conche hanno la precedenza.

<sup>3</sup> Se una luce rossa è accesa in direzione ascendente al km 162,13 sull'isola di trabordo di idrocarburi situata sulla riva sinistra del Reno, è vietata l'entrata a tutte le navi nell'avamposto a monte della conca di Birsfelden.

<sup>4</sup> Se una luce rossa è accesa in direzione ascendente al km 155,00 presso l'impianto di segnalamento situato sulla riva sinistra a monte dell'imbocco dell'Ergolz, è vietata l'entrata a tutte le navi nell'avamposto a monte della conca di Augst.

#### **Art. 13** Rotte da seguire a monte della conca di Birsfelden

<sup>1</sup> Dopo l'uscita dalla conca di Birsfelden fino al km 162,00, le navi ascendenti devono tenere la riva destra dell'idrovia.

<sup>2</sup> L'inizio della sezione in cui è prescritta la rotta da seguire è indicata presso la testa a monte della conca di Birsfelden mediante la segnaletica dell'idrovia B. 3 a (alle-

gato 7) del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993<sup>27</sup>.

<sup>3</sup> La fine della sezione in cui è prescritta la rotta da seguire è indicata sulla riva destra del Reno al km 162,00 mediante la segnaletica dell'idrovia E.11 (allegato 7) del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993

<sup>4</sup> Le navi ascendenti che escono dalla conca di Birsfelden devono assicurarsi che nessuna nave discendente risulti disturbata dalla loro manovra, prima di dirigersi verso gli impianti di trasbordo situati sulla parte sinistra del Reno.

<sup>5</sup> I capoversi 1 e 4 non sono applicabili alle navi ascendenti che intendono accostare agli impianti di trasbordo situati nella zona delle gru vicino all'uscita dell'avamposto a monte della conca.

#### **Art. 14** Rotta da seguire a monte della conca di Augst

<sup>1</sup> Dopo l'uscita dalla conca di Augst fino al km 154,42 (traghetti Herten-Kaiser-augst), le navi ascendenti devono tenere la riva destra dell'idrovia.

<sup>2</sup> L'inizio della sezione in cui è prescritta la rotta da seguire è indicata presso la testa a monte della conca di Augst mediante la segnaletica dell'idrovia B. 3 a (allegato 7) del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993<sup>28</sup>.

<sup>3</sup> La fine della sezione in cui è prescritta la rotta da seguire è indicata sulla riva destra del Reno al km 154,42 (pontile traghetti) mediante la segnaletica dell'idrovia E.11 (allegato 7) del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993.

#### **Art. 15** Durata di esercizio delle conche

<sup>1</sup> A Birsfelden e ad Augst, le concate possono avvenire tra le ore 5 e le ore 21.

<sup>2</sup> Le navi che stazionano negli avamposti di Birsfelden e che sono pronte per la concata alla fine delle ore regolamentari possono ancora passare la conca.

<sup>3</sup> Hanno diritto di entrare negli avamposti della conca di Birsfelden soltanto le navi che hanno intenzione di passare la conca rispettando il loro ordine di concata.

<sup>4</sup> Le navi ascendenti e discendenti devono annunciare al capo della conca il loro orario di arrivo approssimativo.

#### **Art. 16** Concata al di fuori delle ore di esercizio delle conche

<sup>1</sup> Le navi che devono passare la conca al di fuori delle ore regolamentari devono essere annunciate al capo della conca entro le ore 19 al più tardi.

<sup>2</sup> L'annuncio non è più valido se l'ora indicata è superata di più di mezz'ora.

<sup>3</sup> Se il viaggio in vista della concata annunciata non ha luogo o è interrotto, l'annuncio deve essere immediatamente annullato.

<sup>27</sup> RS 747.224.111

<sup>28</sup> RS 747.224.111

**Art. 17** Stazionamento negli avamposti delle conche

<sup>1</sup> Le navi possono accostare o stazionare all'interno degli avamposti della conca di Birsfelden soltanto con l'autorizzazione del capo della conca; la ripresa della rotta deve essere segnalata al capo della conca, precisando l'ora della partenza.

<sup>2</sup> L'accostamento e lo stazionamento delle navi all'interno degli avamposti di Augst è vietato. Da questo divieto sono escluse:

- a. le navi passeggeri che fanno regolarmente scalo al pontile situato nei pressi dell'uscita a monte dell'avamposto,
- b. le imbarcazioni minute che annunciano la loro entrata nella conca (annuncio presso il servizio competente della conca e della centrale elettrica) nonché
- c. le imbarcazioni minute che utilizzano la rampa di passaggio nell'avamposto a valle.

<sup>3</sup> Negli avamposti delle conche di Birsfelden e di Augst è vietato lasciare in movimento le eliche delle navi ormeggiate.

**Art. 18** Sezioni chiuse alla navigazione

Per certe navi, l'autorità competente può consentire l'accesso alle sezioni chiuse alla navigazione.

**Sezione 4:  
Prescrizioni per le rade tra Basilea e Rheinfelden****Art. 19** Limiti della rada Birsfelden/Au

La rada di Birsfelden/Au si estende sulla riva sinistra dal km 159,40 al km 162,89.

**Art. 20** Area comune di stazionamento alla rada Birsfelden/Au

La seguente area di stazionamento è assegnata alle navi che non sono tenute ad issare di giorno un segnale conformemente all'articolo 3.14 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993<sup>29</sup>:

area di stazionamento «Kantine», sulla riva sinistra, dal km 160,71 al km 161,09.

**Art. 21** Area di stazionamento per le navi trasportanti determinate materie infiammabili

La seguente area di stazionamento è assegnata alle navi che sono tenute ad issare di giorno un cono blu, conformemente all'articolo 3.14 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993<sup>30</sup>:

area di stazionamento «Waldhaus», sulla riva sinistra, dal km 161,10 al km 161,26 e dal km 161,34 al km 161,47.

<sup>29</sup> RS 747.224.111

<sup>30</sup> RS 747.224.111

**Art. 22** Disposizione delle navi sulle aree di stazionamento e presso gli impianti di trasbordo

Se il livello dell'acqua supera i 4,30 m al limnimetro di Rheinfelden, su tutta la distesa della rada possono stazionare solo tre navi una di fianco all'altra.

**Art. 23** Disposizione delle navi all'isola di trasbordo di idrocarburi al km 160,55 e al km 162,13, riva sinistra

<sup>1</sup> Agli impianti di trasbordo di idrocarburi situati sulla riva sinistra al km 160,55 e al km 162,13, le navi cisterna non possono stazionare su più di una larghezza. Per stazionare su due larghezze, è richiesta un'autorizzazione speciale rilasciata dalla Direzione per la navigazione sul Reno di Basilea.

<sup>2</sup> Alle isole di trasbordo al km 160,55 e al km 162,13, tanto dalla parte della riva che dalla parte del fiume, le navi cisterna non possono in alcun caso stazionare a più di una larghezza. Finché ad uno degli impianti di trasbordo di idrocarburi situati sulla riva di cui al capoverso 1, le navi cisterna stazionano a due, lo stazionamento a quest'isola di trasbordo lato terra è proibito per qualsiasi nave.

**Art. 24** Impianto di trasbordo all'imbocco dell'avamposto a monte della conca di Birsfelden, riva sinistra

<sup>1</sup> All'impianto di trasbordo all'imbocco dell'avamposto a monte della conca di Birsfelden, le navi possono stazionare soltanto ad una larghezza.

<sup>2</sup> A questo impianto di trasbordo, le navi devono accostare con la prua rivolta a monte.